

REGOLAMENTO (CEE) N. 1193/90 DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che occorre prevedere una procedura più semplice per la compilazione dell'elenco dei prodotti soggetti a norme comuni di qualità;

considerando che all'articolo 13 il regolamento (CEE) n. 1035/72 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89 ⁽⁵⁾, prevede disposizioni relative alle organizzazioni di produttori;

considerando che per ovviare alle lacune constatate sul mercato agricolo in alcune regioni di produzione della Comunità è necessario prevedere condizioni supplementari per il riconoscimento delle organizzazioni di agricoltori; che tali condizioni sono atte a garantire che le organizzazioni contribuiscano, soprattutto grazie alla loro accresciuta efficienza, al ripristino dell'equilibrio tra la produzione e la domanda del mercato; che, a tal fine, fra tali condizioni occorre prevedere un concentramento globale dell'offerta ed una disciplina adeguata della produzione e dell'immissione sul mercato, nonché le disposizioni necessarie a garantire che le organizzazioni dimostrino di esercitare un'attività economica sufficiente; che allo stesso fine è necessario prevedere che nello statuto di tali associazioni figurino clausole precise che garantiscano ai produttori di esercitare il controllo sulle decisioni e sul funzionamento dell'associazione, nonché clausole che penalizzino le infrazioni alle regole previste; che è opportuno accordare alle organizzazioni di produttori già riconosciute un periodo di adeguamento alle nuove disposizioni; che occorre pertanto precisare che gli Stati membri sono tenuti a controllare che le organizzazioni di produttori si conformino all'intera normativa loro applicabile;

considerando che dall'esperienza acquisita emerge che gli agrumi ritirati dal mercato non sono, di solito, smerciati in base alle possibilità previste all'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la raccolta degli agrumi è ripartita nell'arco dell'intera campagna; che è opportuno prevedere una struttura che permetta alle organizzazioni di produttori

di programmare, razionalizzare e controllare le operazioni di ritiro ove la situazione della produzione e del mercato lo esigano, nonché di migliorare le condizioni di ricorso alle possibilità di smercio a titolo gratuito;

considerando che a norma dell'articolo 15 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 possono essere autorizzati, a determinate condizioni, ritiri preventivi di mele e di pere; che a norma dei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 15 bis il regime dei ritiri preventivi è applicabile fino al 30 giugno 1990 e la Commissione è tenuta a trasmettere al Consiglio, entro questa data, un rapporto sul funzionamento del regime; che dal rapporto che è stato redatto emerge che il regime dei ritiri preventivi ha ripercussioni benefiche sullo svolgimento delle campagne di commercializzazione dei rispettivi prodotti; che è pertanto opportuno renderlo permanente;

considerando che a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, dell'articolo 18, paragrafo 1 e dell'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72 i prezzi a cui i prodotti sono acquistati nel quadro degli articoli 19 e 19 bis e le compensazioni finanziarie versate nel quadro dell'articolo 18 sono calcolati in base al prezzo d'acquisto, previa applicazione di un coefficiente di adeguamento;

considerando che è necessario incoraggiare i produttori a conferire la produzione eccedente all'industria di trasformazione;

considerando che la diversa valorizzazione dei prodotti istituita dall'applicazione dei coefficienti di adeguamento è stata concepita in funzione del fabbisogno del mercato in termini di consumo di prodotti freschi e non è pertinente per prodotti conferiti all'industria di trasformazione;

considerando che non è più opportuno, di conseguenza, differenziare i prezzi di ritiro dei limoni a seconda dei calibri o dei tipi di condizionamento e che occorre prevedere che il prezzo di ritiro di questi prodotti corrisponda a quello di prodotti sfusi su un mezzo di trasporto senza distinzione di calibro;

considerando che i ritiri di agrumi in talune regioni, in particolare di mandarini e di limoni, hanno già raggiunto per alcune organizzazioni di produttori una percentuale molto alta della produzione commercializzabile dei loro soci; che il sistema dei ritiri è previsto come uno strumento eccezionale della gestione del mercato e non costituisce, di per sé, un modo di smercio; che occorre limitare la compensazione finanziaria prevista per tali ritiri quando risulti che un'organizzazione di produttori non ha conseguito la sua finalità essenziale che è di commercializzare la produzione dei propri soci; che è opportuno applicare tale provvedimento gradualmente, in modo da permettere alle organizzazioni di produttori con problemi di funzionamento di adeguarsi;

(1) GU n. C 49 del 28. 2. 1990, pag. 62.

(2) GU n. C 96 del 17. 4. 1990.

(3) GU n. C 112 del 7. 5. 1990, pag. 34.

(4) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(5) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.

considerando che a norma dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1035/72 alcune categorie di arance pigmentate ritirate dal mercato in applicazione degli articoli 15 ter e 18 ovvero acquistate a norma degli articoli 19 e 19 bis possono essere cedute all'industria di trasformazione a determinate condizioni; che non si è più fatto ricorso a tale possibilità dalla campagna 1979/1980; che si rivelano maggiormente atte a favorire il ricorso alla trasformazione delle suddette arance le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2601/69⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1123/89⁽²⁾; che conviene quindi modificare questa disposizione;

considerando che per migliorare le condizioni di ricorso alle possibilità di smaltimento gratuite previste dall'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1035/72 è opportuno prevedere, da un lato, la possibilità dell'imputazione alla Comunità delle spese di cernita e di imballaggio dei prodotti considerati e, dall'altro, incoraggiare gli Stati membri a mettere in contatto le associazioni di produttori con gli enti o le associazioni di beneficenza; che, date le caratteristiche della raccolta e della commercializzazione e in considerazione del livello dei ritiri di mele e di agrumi, è opportuno limitare le suddette disposizioni a questi prodotti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel titolo I del regolamento (CEE) n. 1035/72 il testo dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma è sostituito dal testo seguente:

«Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide quali prodotti debbano formare oggetto di norme di qualità.»

Articolo 2

Il titolo II del regolamento (CEE) n. 1035/72 è modificato come segue:

1) Sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 13 bis»

1. Fatto salvo l'articolo 13, le organizzazioni di produttori la cui attività economica principale consiste nella produzione e nella commercializzazione di agrumi, in appresso denominate "organizzazioni di agrumicoltori", devono possedere i seguenti requisiti:

- a) dimostrare di disporre di un volume minimo di produzione commercializzabile e un numero minimo di aderenti;
- b) prevedere nel loro statuto disposizioni che:
 - fanno obbligo ai produttori di far effettuare l'immissione sul mercato di tutta la loro produzione agrumicola tramite l'organizzazione di produttori,

- garantiscono ai produttori di esercitare il controllo sull'organizzazione e sulle sue decisioni,
- penalizzano le eventuali infrazioni dei produttori alle norme stabilite dall'organizzazione di produttori,
- impongono il pagamento di un contributo a carico degli aderenti, in particolare per la costituzione e l'alimentazione del fondo di intervento di cui all'articolo 15, paragrafo 1, ultimo comma,
- disciplinano l'ammissione di nuovi aderenti;

- c) prevedere norme che permettano di conoscere la produzione, norme di produzione e norme di commercializzazione;
- d) tenere una contabilità specifica per quanto riguarda l'attività connessa agli agrumi.

2. Le organizzazioni di agrumicoltori riconosciute dagli Stati membri alla data del 1° giugno 1990 dovranno conformarsi alle condizioni elencate nel paragrafo 1 entro il 1° giugno 1993.

Articolo 13 ter

1. Gli Stati membri controllano il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 13 e 13 bis da parte delle organizzazioni di agrumicoltori e, in caso di mancata osservanza, ne revocano il riconoscimento.

2. La Commissione può accertare, attraverso controlli documentali e in loco, il rispetto degli articoli 13 e 13 bis.

3. Le modalità di applicazione degli articoli 13 e 13 bis sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 33.»

2) All'articolo 15, sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«4. Per iniziativa di una o più organizzazioni di agrumicoltori possono essere creati centri di ritiro di agrumi gestiti da tali organizzazioni allo scopo di:

- centralizzare, razionalizzare e controllare le operazioni tecniche e amministrative connesse ai ritiri,
- agevolare e programmare lo smaltimento dei prodotti ritirati per le destinazioni previste all'articolo 21.

La creazione di un determinato centro di ritiro viene comunicata immediatamente alle autorità nazionali competenti. Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione, prima dell'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione, l'elenco dei centri di ritiro e le informazioni utili relative al loro funzionamento.

5. La Commissione stabilisce, in quanto necessario, le modalità di applicazione del presente articolo, secondo la procedura prevista all'articolo 33.»

3) All'articolo 15 bis, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi.

⁽¹⁾ GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 25.

Articolo 3

Il titolo III del regolamento (CEE) n. 1035/72 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 16, paragrafo 4, dopo il terzo comma è inserito il comma seguente:

«Per quanto riguarda i limoni:

- il coefficiente definito per le "mescolanze di calibri" si applica indipendentemente dal calibro,
- il coefficiente definito per i prodotti "sfusi su un mezzo di trasporto" si applica indipendentemente dal tipo di condizionamento.»

- 2) All'articolo 18, è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis. Per quanto riguarda gli agrumi, la compensazione finanziaria è versata ad ogni organizzazione di produttori esclusivamente per un volume di ritiri non superiore alle seguenti percentuali della produzione commercializzata, ritiri compresi:

- 70 % per la campagna 1990/1991,
- 65 % per la campagna 1991/1992,
- 60 % per la campagna 1992/1993,
- 50 % per la campagna 1993/1994,
- 40 % a decorrere dalla campagna 1994/1995.»

- 3) È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 19 quater

1. Gli agrumicoltori che operano sul territorio comunitario presentano, per ciascuna campagna di commercializzazione, la dichiarazione dei quantitativi di agrumi raccolti nella loro azienda.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 33.»

- 4) Il testo dell'articolo 21, paragrafo 1, primo comma, lettera c) e secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«c) inoltre, per tutti i prodotti di cui al presente paragrafo può essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 33, il conferimento all'industria della trasformazione di talune categorie di tali prodotti, purché ciò non comporti distorsioni di concorrenza per le rispettive industrie all'interno della Comunità;»

- 5) All'articolo 21, paragrafo 3, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

«Gli Stati membri mettono in contatto le organizzazioni di produttori con gli enti o le associazioni di beneficenza potenziali beneficiari degli agrumi e delle mele ritirati dal mercato sul loro territorio in previsione di una delle forme di distribuzione gratuita di cui al paragrafo 1, lettera a).»

- 6) All'articolo 21 è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis. La Comunità si assume, a condizioni da stabilirsi secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70, le spese di cernita e di imballaggio connesse alla distribuzione gratuita di mele e di agrumi, qualora sia scaglionata secondo accordi contrattuali tra le organizzazioni di produttori e gli enti o le associazioni di beneficenza di cui al paragrafo 3, secondo comma.»

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. COLLINS